

CITTA' DI PESCARA
Medaglia d'oro al Merito Civile

COMUNE DI PESCARA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 216 Del 04-03-13

**Oggetto: RELAZIONE EX ART.34 COMMI 13-14 D.L. 179/2012,
CONVERTITO IN L. 213/12**

L'anno duemilatredecim il giorno quattro del mese di marzo in prosieguo di seduta iniziata alle ore 13:05 in Pescara, nella sala delle adunanze della sede Municipale, previo invito si è riunita la **Giunta Comunale**.

Presiede l'adunanza l'Avv. ALBORE MASCIA LUIGI nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

Avv. ALBORE MASCIA LUIGI	SINDACO	P
Avv. FIORILLI BERARDINO	V.SINDACO	P
RICOTTA NICOLA	ASSESSORE	P
D'INTINO ANTONIO	ASSESSORE	P
SANTILLI GIOVANNI	ASSESSORE	P
ANTONELLI MARCELLO	ASSESSORE	A
PORCARO GIOVANNA	ASSESSORE	P
CEROLINI FORLINI GUIDO	ASSESSORE	A
FILIPPELLO MASSIMO	ASSESSORE	P
DEL TRECCO ISABELLA	ASSESSORE	P
PALUSCI MARIAGRAZIA	ASSESSORE	A
RENZETTI ROBERTO	ASSESSORE	A
SECCIA EUGENIO	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Partecipa alla seduta il V. Segretario Generale Dott. MACCHIAROLA COSIMO
Assiste il Prof. ADDARIO LUIGI designato per la redazione del verbale.

Il Presidente, accertato che il numero dei presenti è sufficiente per dichiarare valida la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal Dirigente del servizio interessato e dal Dirigente della Ragioneria, come da scheda allegata;

Premesso

- **che** a seguito di quanto stabilito dall'art.34, commi 13 e 14, D.L. 179/2012 convertito in L. 213/2012 è necessario dare conto dei motivi che giustificano l'eventuale attribuzione di diritti di esclusiva nella gestione di servizi pubblici locali con rilevanza economica;

- **che** a tal fine appare opportuno richiamare l'istruttoria già intrapresa con la **deliberazione di G.C. n°572 del 07/07/2011**, al cui contenuto integralmente si rimanda, ripartendo dai dati già riversati nelle schede di analisi dei Servizi Pubblici Locali (d'ora in poi anche "SPL") allegata alla citata deliberazione peraltro già inviata all'Agcm e alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo con nota prot.189/DG del 27.01.2012;

- **che** pertanto, con note prot. n.88115 del 24.04.2012, prot. n.93778 del 04.05.2012 e prot. n.118205 del 31.05.2012, la Direzione Generale ha sollecitato i Settori interessati ad effettuare la verifica dei servizi da liberalizzare nonché, per quelli non liberalizzabili, l'individuazione delle condizioni per attribuire diritti di esclusiva, analizzando l'attuale modello gestionale dei servizi e individuando le attività principali e quelle complementari, con l'indicazione delle eventuali compensazioni economiche ai gestori;

Rilevato

- **che** all'esito della prima fase di verifica sulla natura economica o meno del servizio, i Settori interessati hanno individuato i seguenti servizi pubblici locali aventi rilevanza economica che, come tali, devono essere sottoposti ad un confronto con il mercato mediante una consultazione volta all'acquisizione di manifestazioni di interesse degli operatori sulla gestione in concorrenza dei servizi medesimi:

- a) servizio di igiene urbana (fasi della raccolta RSU, raccolta differenziata, spazzamento e trasporto) nel territorio della Città di Pescara;
- b) servizio di gestione della sosta tariffata nei parcheggi pubblici scoperti e chiusi, realizzati e da realizzarsi, nel territorio della Città di Pescara;
- c) servizio di gestione del trasporto pubblico locale (T.P.L.) da esercitare limitatamente nella Città di Pescara;

- **che** per quanto riguarda le forme della consultazione, anche e soprattutto in considerazione di quanto prevede la bozza di D.M. prodotta dal Ministero per gli Affari regionali, il Turismo e lo Sport di concerto con i Ministeri dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno in attuazione del comma 33-ter dell'art.4 D.L. 138/2011 s.m.i., già sottoposta alla Conferenza Unificata in data 19.04.2012, in data 08.06.2012 e 12.06.2012 si è inteso pubblicare sull'Albo Pretorio nonché sul sito istituzionale dell'Ente per 26 giorni consecutivi un avviso contenente i dati rivenienti dall'attività istruttoria sopra menzionata e relativi ai servizi oggetto di verifica;

- **che** la finalità dei citati avvisi era anche quella di rilevare la sussistenza di situazioni di monopolio naturale o, all'opposto, la possibilità di liberalizzare il servizio o singole sue fasi, nonché l'incidenza sulla gestione imprenditoriale degli obblighi di servizio pubblico e universale e degli standard minimi delle prestazioni, oltre che delle

caratteristiche della domanda dell'utenza e di tariffe sostenibili per realizzare e mantenere la coesione sociale, al fine della verifica della redditività;

Preso atto

- **che** i Responsabili dei Settori coinvolti nella citata verifica, allo stato attuale hanno escluso la sussistenza dei presupposti per una liberalizzazione dei servizi di che trattasi attualmente affidati in regime di esclusiva, anche in relazione agli obblighi di servizio pubblico ed universale che non può esimersi dal rispetto di impegni volti a garantire che i relativi servizi siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a prezzi uniformi ed a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio;

Ritenuto

- **che** la privativa legale relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, prevista dall'art. 21, c. 1, del d.l.vo 22/1997 e dall'art. 204, c. 1, del d.l.vo 152/2006, è stata soppressa con l'art. 25 del d.l. 1/2012 (conv. dalla l. 27/2012), ma che ciò non significhi che il servizio predetto non possa egualmente essere affidato in regime di riserva purchè si provveda all'attribuzione dei diritti di esclusiva osservando la procedura prevista dall'art. 4 del D.L. 1/2012 e dal relativo regolamento di attuazione (la cui emanazione peraltro non è ancora avvenuta);

- **che** dalla disciplina della normativa di settore si evince che, assumendo il servizio di gestione integrata dei rifiuti rilevanza economica, il servizio stesso è suscettibile di concorrenza, data la presenza di una pluralità di operatori, e quindi con affidamento mediante la procedura di cui all'articolo 202 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ma allo stesso tempo non può essere, *ex lege*, oggetto di liberalizzazione in quanto non vi è la possibilità per gli utenti di scegliere il singolo gestore stante la caratteristica di servizio di interesse generale del medesimo;

- **che** inoltre per le caratteristiche proprie del servizio e per la necessità di garantire il piano economico - finanziario è previsto, ai sensi dell'articolo 203 del D.Lgs. 152/2006, che i rapporti tra concedente e gestore siano disciplinati da un apposito contratto di servizio, per il quale deve essere garantita la concorrenza *ex ante*, che impone di conseguenza la preventiva attribuzione in capo all'Ente di diritti di esclusiva;

- **che** le medesime considerazioni possono essere fatte anche per il servizio di gestione della sosta tariffata nei parcheggi pubblici scoperti e chiusi, realizzati e da realizzarsi, nel territorio della Città di Pescara, tenuto altresì conto di quanto recentemente statuito dall'art.4 del D.L. 95/2012 convertito in legge con modificazioni (c.d. "spending review") che prevede la cessazione degli affidamenti diretti in favore di società pubbliche a far data dal 31 dicembre 2013, fatta eccezione per le società "*che erogano servizi di interesse generale, ivi inclusi quelli di rilevanza economica*";

Rilevato

- **che** l'art.4 del D.L. 13 agosto 2011, n.138, convertito in L. 14 settembre 2011, n.148 è stato oggetto nell'ultimo anno di numerose modifiche, dapprima con il D.L. 24.01.2012, n.1 (decreto c.d. "Liberalizzazioni" o "Cresci Italia"), il quale apportava novità rilevanti sul quadro normativo esistente, tanto a livello sostanziale (es. principio dello svolgimento dei servizi pubblici locali per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, abbassamento del limite del valore economico degli affidamenti per il ricorso alle società in house da € 900.000 a € 200.000, carattere obbligatorio del parere AGCM, proroga del termine di cessazione degli affidamenti non conformi dal

31.03.2012 al 31.12.2012), che sotto il profilo procedurale e formale (attuazione delle disposizioni previste dall'art. come elemento di valutazione delle virtuosità);

- **che** ulteriori modificazioni al quadro normativo di riferimento venivano apportate in sede di conversione con la legge 24 marzo 2012, n.27 del Decreto Liberalizzazioni (art.25 D.L. 24.01.2012), con particolare riferimento all'inserimento, tra gli elementi di valutazione delle offerte in sede di nuove gare, di strumenti di tutela dell'occupazione nel passaggio dei dipendenti agli aggiudicatari del servizio (lettera g bis del comma 11 dell'art.4), all'esclusione della deroga circa la possibilità di continuare per ulteriori tre anni nella gestione con società in house integrate, quando il processo di aggregazione già prevede procedure di affidamento ad evidenza pubblica (comma 32 lettera a, ult. cpv.), alla previsione del termine finale del 31.12.2012 non solo per la costituzione dell'unica azienda integrata, ma anche per la soppressione delle preesistenti gestioni, siano esse in affidamento oppure in economia (comma 32, lettera a), alla previsione che gli affidamenti diretti in materia di trasporto pubblico locale su gomma cessano alla scadenza prevista nel contratto (comma 34 ter);

- **che** da ultimo, l'art.4 del D.L. 6 luglio 2012, n.95 (D.L. c.d. "Spending review") ha ulteriormente modificato il descritto quadro normativo, introducendo il termine del 31.12.2013 per la cessazione *ex lege* degli affidamenti diretti in favore di società in house che gestiscano servizi aventi un valore complessivamente superiore a € 200.000, sancendo altresì l'obbligo per tutte le p.a. che controllano direttamente o indirettamente società che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazioni di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90%, di procedere entro la predetta scadenza temporale allo scioglimento della società ovvero alla cessione delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto, fatta eccezione per quelle società che *"erogano servizi di interesse generale, ivi inclusi quelli di rilevanza economica"*;

Preso altresì atto

- **che** la Regione Abruzzo, nell'ambito della ricognizione dello stato di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, iniziato con D.G.R. n.815 del 28.11.2011, poneva in discussione presso la IV Commissione Industria – Commercio – Turismo del Consiglio Regionale, alcuni emendamenti per l'attribuzione delle funzioni di Autorità d'Ambito ad una Conferenza Territoriale d'Ambito (CTA), in luogo delle Provincie;

Ritenuto

- **che** per quanto concerne la verifica di mercato si ritiene che la stessa non possa prescindere dalla propedeutica individuazione dei bacini territoriali ottimali ed omogenei a cura della regione in attuazione di quanto previsto dall'art.3 bis dell'art.4 D.L. 138/2011 e, pertanto, qualsiasi riferimento ai bacini di utenza attualmente esistenti rappresenta una rigidità eccessiva e non coerente con il quadro normativo;

Considerato

- **che** con delibera n°205 del 17/12/2010 recante *"Ricognizione delle società partecipate e conseguenti adempimenti ex art.3, commi 27-33, Legge 244 del 24/12/2007 e art.14, legge 122/2010 – Integrazioni"*, il Consiglio Comunale di Pescara ha autorizzato il mantenimento, tra le altre, della partecipazione dell'Ente nelle società ATTIVA S.p.a. e Pescara Parcheggi S.r.l. in quanto per tali partecipazioni sono stati ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art.3, comma 27, L. 244/2007 e dall'art.14 della Legge 122/2010;

Rilevato

- **che** l'obbligo della verifica sia peraltro venuto meno a seguito della sentenza n°199 del 17-20 luglio 2012, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 del D.L. 13 agosto 2011, n°138, convertito con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n°148, **sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni;**

- **che** la decisione della Corte Costituzionale si basa sulla considerazione che la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica contenuta nell'articolo 4 del D.L. n° 138/2011 presenta lo stesso impianto dell'abrogato articolo 23 *bis* del D.L. n. 112/2008 completato da disposizioni di dettaglio già contenute nel D.P.R. n° 168/2010 (regolamento di attuazione) e pertanto viola l'art.75 della Costituzione;

Ritenuta, pertanto, la non realizzabilità (allo stato) di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica oggetto della verifica e conseguentemente la necessità di mantenere per gli stessi servizi un regime di esclusiva da attribuire con le modalità e nei limiti della vigente disciplina comunitaria;

Visto l'art.48 del Dec. Leg.vo n.267/00;

Con voto unanime favorevole espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di dare atto che, negli ultimi anni (riforme del 2008, 2010, 2011 e 2012), le continue modifiche del quadro normativo di riferimento, per la disciplina delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali, hanno determinato una serie infinita di difficoltà ed incertezze, tanto sul versante della programmazione degli investimenti, quanto su quello della conduzione operativa;
- 2) di prendere atto della dichiarazione di "*...illegittimità costituzionale dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni*", intervenuta ad opera della Corte costituzionale con sentenza 17-20 luglio 2012 n. 199, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25/07/2012, in quanto la norma colpita da dichiarazione di incostituzionalità per contrasto con l'art.75 Cost. opera altresì una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in house, ben al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria di riferimento;
- 3) di prendere atto delle istanze pervenute al protocollo comunale nei termini di pubblicazione degli avvisi all'Albo Pretorio On – line di questo Ente con i quali è stata indetta una indagine conoscitiva di mercato finalizzata ad acquisire eventuali manifestazioni di interesse degli operatori economici, aventi i necessari requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, per la gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica individuati nei medesimi avvisi pubblici;
- 4) di dare atto che dall'analisi delle manifestazioni di interesse in premessa elencate non si rileva la sussistenza dei presupposti per una liberalizzazione dei servizi di che trattasi attualmente affidati in regime di esclusiva, anche in relazione agli obblighi di servizio pubblico ed universale che non può esimersi dal rispetto di impegni volti a garantire che i relativi servizi siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a prezzi uniformi ed a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio;

- 5) Di confermare pertanto il ricorso autonomo da parte del Comune di Pescara alla modalità di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica relativamente ai servizi affidati alla società in house ATTIVA S.p.A. (servizio di igiene urbana, fasi della raccolta RSU, raccolta differenziata, spazzamento e trasporto nel territorio della Città di Pescara), sino a scadenza naturale del contratto di servizio trattandosi di "servizio avente interesse generale" e comunque fino all'inizio della gestione unitaria per bacini ottimali (gestione sovra comunale), previsto dal Codice dell'Ambiente (artt.202, 204 e ss. D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152);
- 6) di confermare inoltre il ricorso autonomo da parte del Comune di Pescara alla modalità di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica relativamente ai servizi affidati alla società in house Pescara Parcheggi S.r.l. (servizio di gestione della sosta tariffata nei parcheggi pubblici scoperti e chiusi, realizzati e da realizzarsi, nel territorio della Città di Pescara), poiché società che "eroga servizi di interesse generale" e pertanto sottratta agli obblighi di cui all'art.4 D.L. 95/2012 come modificato dalla legge di conversione;
- 7) di stabilire altresì che la durata del ricorso da parte del Comune di Pescara alla modalità di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica relativamente ai servizi affidati alla società di proprietà regionale G.T.M. S.p.a. (servizio di gestione del trasporto pubblico locale -T.P.L.- da esercitare limitatamente nella Città di Pescara), avvenga per un periodo ponte, cioè dalla cessazione del contratto di servizio con la predetta società (31/12/2012) fino all'inizio della gestione unitaria per bacini ottimali (gestione sovra comunale);
- 8) di dare in ogni caso indirizzo agli uffici competenti di attivarsi per preparare gli atti eventualmente necessari ad espletare le gare finalizzate all'affidamento dei servizi gestiti in esclusiva, individuando nel Dipartimento Attività Tecniche, Energetiche e Ambientali (Settori LL.PP. e Mobilità, Settore Patrimonio e Impianti Sportivi) le aree organizzative prevalentemente competenti;
- 9) di prevedere, tra gli elementi di valutazione delle offerte dei concorrenti alle future gare, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione per il passaggio dei dipendenti ai nuovi aggiudicatari dei servizi, in attuazione di quanto previsto espressamente dall'art.4, comma 11, lettere g bis) del D.L. 13.08.2011, n.138, convertito con modificazioni in L. 14.09.2011, n.148, dopo la modifica apportata in sede di conversione del D.L. 24 gennaio 2012, n.1 in L. 24 marzo 2012, n.27.

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, nei modi e forme di legge, dichiara la presente immediatamente eseguibile.

Il Presidente nella persona del Sindaco Luigi Albore Mascia, dato atto che si è del tutto esaurito l'O.d.g. della odierna seduta giuntale, alle ore 13:35 dichiara sciolta la seduta.

RELAZIONE

ALLEGATO ALLA DELIBERA
DI GIUNTA COMUNALE
N° 216 DEL 04 MAR. 2013

La sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012, accogliendo i ricorsi di alcune Regioni, ha sancito l'illegittimità dell'articolo 4 del dl 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni - in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

In sostanza la Consulta ha ritenuto che la succitata norma viola il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall'art. 75 della Costituzione, riproponendo – pressoché testualmente – le disposizioni già previste nell'ex art. 23 bis, in taluni casi accentuandone la portata restrittiva.

La decisione della Consulta determina quindi il venir meno di tutti gli adempimenti previsti per i Comuni relativi alla prescritta verifica della gestione concorrenziale, ossia alla delibera quadro, al parere *Antitrust*, ecc.; così come decadono il regime transitorio con le prescrizioni ivi contenute.

In tale contesto i Comuni sono di nuovo liberi di scegliere la formula organizzativa che più ritengono opportuna, ivi compresa la gara, sempre in ossequio ai principi europei in materia di tutela della concorrenza.


La pronuncia della Corte Costituzionale determina pertanto l'applicazione immediata nell'ordinamento nazionale, della normativa comunitaria (assolutamente meno restrittiva rispetto alla precedente) sulle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica.

Quest'ultima non impone la privatizzazione dei servizi pubblici locali, fermo restando che ogni ente è libero di scegliere anche questa strada attuando le conseguenti procedure ad evidenza pubblica del caso, ma consente agli Stati membri di mantenere la gestione pubblica e non prevede una soglia minima di partecipazione dei privati nelle società miste.

Occorre peraltro rilevare che in tale contesto è recentemente intervenuto **il D.L. 18 ottobre 2012 n°179 (recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese") che all'art.34, commi da 13 a 15**, introduce alcune modifiche alla disciplina per l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Più in particolare il comma 13 prevede l'obbligo per l'ente affidante di pubblicare sul sito istituzionale una relazione con la quale si dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e di servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

Per gli affidamenti in essere, tale obbligo deve essere adempiuto entro la data del **31.12.2013**.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Stefano Ilari





Città di Pescara
Medaglia d'oro al Merito Civile

ALLEGATO ALLA DELIBERA
DI GIUNTA COMUNALE
n° 216 DEL 04 MAR, 2013

Allegato alla Proposta di deliberazione G.C.N. 225 del 01-03-13

Oggetto:

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lg.vo N.267/2000

Parere di regolarità tecnica, anche con specifico riferimento alla garanzia della tutela della privacy nella redazione degli atti e diffusione - pubblicazione dei dati sensibili ed agli altri contenuti ai sensi ed in conformità alla delibera di C.C. n. 209 del 17/12/2010 in materia di pubblicità legale degli atti ex art. 32 della Legge n. 69/2009, come modificato ed integrato con D.L. n. 194/09 convertito in Legge n. 25/2010:

FAVOREVOLE

Li 01/03/2013

Il Dirigente
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Francesco

Parere di regolarità contabile:

VISTO

Li 1/03/2013

Il Dirigente
IL DIRIGENTE
Pett. Giovanni D'Aquino



Del che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Prof. ADDARIO LUIGI


IL SINDACO
F.to Avv. ALBORE MASCIA LUIGI

IL V. SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MACCHIAROLA COSIMO

Per copia conforme all'originale.

Pescara, li **4 marzo 2013**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



A seguito di conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal **05-03-2013** al **20-03-2013** e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Pescara, li _____

SI DICHIARA LA PRESENTE ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi dal **04-03-2013** senza opposizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 3° comma – D. Legislativo del 18 agosto 2000 N. 267.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Pescara, li _____

COMUNE DI PESCARA

N. _____ di prot.

Pescara, li _____

FASCICOLO UFFICIO

All'Ufficio _____

All'Ufficio _____
...per i provvedimenti di competenza.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
